

(N. 1736)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 7 novembre 1956 (V. Stampato N. 2449)

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 NOVEMBRE 1956

Istituzione del capitolo « fondo scorta » per la Guardia di finanza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso le legioni ed i reparti d'istruzione della Guardia di finanza rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo della categoria « Movimento di capitali » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Le somme accreditate all'Ufficio contabilità e revisione presso il Comando generale della Guardia di finanza sullo stanziamento di detto

capitolo vengono versate in Tesoreria con imputazione a speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata, iscritto nella medesima categoria « Movimento di capitali » quando cessano o diminuiscono le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1956-57 l'ammontare del fondo scorta è fissato in lire 250 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze, le norme per l'impiego del fondo scorta.